PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sugli intendimenti del Governo in materia di riforma della legge n. 468 del 1992, sul settore lattiero-caseario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sugli intendimenti del Governo in materia di riforma della legge n. 468 del 1992, sul settore lattiero-caseario.

Ringrazio il ministro Alemanno per aver sollecitato l'audizione odierna. In tal modo, ha tenuto anche conto di un impegno formale assunto nel luglio scorso, quando – nel corso dell'esame del collegato in materia agricola – si parlò di una delega al Governo per la modifica della legge n. 468 del 1992. Il ministro in questi mesi ha lavorato intensamente su tale materia ed ora intende illustrarci le determinazioni del suo ministero in merito alla modifica della legge sopra richiamata.

Do quindi la parola al ministro Alemanno.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Ho consegnato alla Commissione un incartamento che contiene la relazione illustrativa e l'articolato di legge (è ancora da verificare con quale strumento normativo dovrà essere formalizzato), nonché le tabelle che permettono una lettura comparata, in base ai dati AGEA, della situazione relativa all'applicazione del regime delle quote latte. Tali documenti consentiranno alla Commissione di compiere un esame più attento della questione.

Il presidente ha detto, giustamente, che sono stato io a sollecitare questo incontro; l'ho fatto perché ritengo che occorra procedere ad una riforma del regime delle quote latte. Prima di dare inizio all'iter di carattere legislativo, vorrei avere un confronto preliminare con la Commissione, in quanto i temi da toccare sono scottanti e si trascinano, tra continue difficoltà, ormai da dieci anni. Vorrei sottolineare un aspetto, che mi sembra fondamentale: è come se si fosse in qualche modo innescata una sorta di conto alla rovescia e sarebbe gravissimo se le istituzioni non cercassero di fronteggiare e gestire la problematica in questione.

Cosa intendo dire parlando di conto alla rovescia ? Abbiamo ricevuto da parte della Corte dei conti europea una comunicazione sull'applicazione del regime delle quote latte che si presenta come una sorta di analisi preventiva rispetto a quella che potrà essere la definitiva statuizione della Corte di giustizia sull'applicazione del regime vigente in Italia. In tale documento (prescindendo dal fatto se sia giusto o sbagliato) si sostiene che l'Italia non rispetta il regime delle quote latte e non ha motivazioni sostanziali ed oggettive per non rispettarlo.

Sempre per chiarire il concetto di conto alla rovescia cui ho fatto cenno, è da tenere presente che comincerà la settimana prossima l'esame dei testi giuridici per la revisione di medio termine della politica agricola comune. Tra le proposte di Fischler vi è anche quella di un allar-

gamento della quota dei singoli paesi, sia pure molto lento e diluito nel tempo. Tuttavia, il fatto stesso che il commissario ponga il problema significa che si può dibattere ed entrare nel merito del tema e, in qualche modo, riaprire il discorso relativo all'attribuzione delle diverse quote. È quindi evidente che – anche se si tratta di negoziati distinti e di due situazioni basate su approcci diversi – noi potremo contrattare con forza e credibilità solo se saremo credibili nell'applicazione del regime delle quote latte.

Vi è poi da considerare che a marzo sarà depositata la relazione dell'Avvocatura europea per la Corte di giustizia, adempimento preliminare per la successiva sentenza. A quanto ci è dato sapere, molto probabilmente la sentenza dovrebbe costringere gli allevatori italiani che finora non hanno pagato a farlo, con un impatto forte sul sistema dell'allevamento nazionale. Aggiungo un ulteriore elemento: se non interveniamo rapidamente, entro il mese di gennaio o al massimo entro i primi giorni di febbraio, anche la prossima stagione sarà uguale a quella vissuta nell'ultimo anno, che è stato caratterizzato da multe per 300 miliardi di lire (sia pure non pagate) e, quindi, da una crescita dell'accumulo delle sanzioni, il che ci ha portato, con la legge finanziaria appena approvata, a pagare 517 milioni di euro a titolo di vecchio contenzioso con l'Unione europea.

Ritengo perciò necessario affrontare la situazione in modo responsabile, altrimenti nei prossimi mesi essa potrebbe diventare totalmente ingestibile ed incontrollabile, e a farne le spese sarebbero non solo o non tanto le casse dello Stato italiano ma gli stessi allevatori. Qualora non affrontassimo in maniera chiara e determinata il problema, rischieremmo di scaricare sul mondo degli allevatori i costi di una situazione estremamente difficile. In ciò risiede il senso di questa audizione che, mi auguro, possa proseguire anche la settimana prossima, in modo tale da permettere a tutti i gruppi parlamentari di esprimersi rispetto ai problemi esistenti ed ai temi che andrò ora ad illustrare.

La documentazione che ho consegnato alla Commissione contiene un articolato di legge riguardante esclusivamente l'aspetto della riforma e non quello della regolazione del pregresso. Ciò non perché non si intende affrontare tale aspetto nello stesso contesto legislativo, ma in quanto si vogliono innanzitutto focalizzare i termini di quello che dovrebbe essere il regime futuro, per poi impostare le azioni relative al pregresso. Prima del prossimo incontro con la Commissione, conto di aggiungere un ulteriore articolo concernente la regolazione della situazione pregressa.

Fatta questa premessa, vorrei illustrarvi la relazione riferita al provvedimento. Mi rimetto, invece, alle determinazioni del presidente circa l'eventuale dibattito.

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe opportuno disporre prima del testo completo, consentire poi a tutti i membri della Commissione di esaminarlo e, la settimana prossima, svolgere un dibattito alla sua presenza.

LUCA MARCORA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA MARCORA. Presidente, poiché i tempi sono molto stretti, la settimana prossima si dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione formuli una risoluzione sulla proposta che le verrà sottoposta. Le chiedo quindi che, nell'organizzare i lavori della prossima settimana, compreso il dibattito sulla proposta completa del Governo, si tenga conto della possibilità di formulare, prima della riunione del Consiglio dei ministri di venerdì, una risoluzione in ordine alla proposta che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Marcora, potrei consentire anche adesso l'apertura del dibattito, tuttavia, dato che il documento ci è stato appena consegnato ed è privo dell'articolo relativo alla situazione debitoria precedente, ritengo che tutti noi (io

per primo) abbiamo l'esigenza, prima del dibattito, di leggere attentamente il testo completo. Eventualmente, se non fosse possibile mercoledì prossimo, si potrebbe votare una risoluzione volta ad impegnare il Governo sul tema in questione in una data immediatamente successiva. Ciò, peraltro, può avvenire solo dopo che la Commissione ha ricevuto il testo completo del provvedimento del Governo.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Lo schema del disegno di legge ha per scopo il riordino del sistema normativo delle quote latte, procedendo al superamento della disciplina attualmente vigente, ormai gravata dalla stratificazione di numerose fonti normative, regolamentari ed amministrative. Tale riordino risulta essenziale per dare stabilità ad un settore di mercato che da molti anni è contraddistinto da turbolenze, elevatissimo contenzioso, incertezza del diritto.

Per garantire un sistema di norme realmente innovativo ed efficace, è sembrato innanzitutto importante disporre una disciplina completa ed organica della materia in un unico testo legislativo, ispirato a principi di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori; ciò anche al fine di acquisire maggiore credibilità e affidamento in ambito comunitario. L'efficacia applicativa è, in primo luogo, garantita dalla chiara individuazione del ruolo, e delle relative responsabilità, svolto da ogni operatore, produttore, trasportatore, acquirente, nell'ambito della filiera di settore. Le attribuzioni di poteri ai soggetti istituzionali rispettano il principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale. In piena coerenza con un principio cardine della regolamentazione comunitaria, il sistema è incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori.

Il termine del versamento, fissato nei 60 giorni successivi all'acquisto del quantitativo di latte, dovrebbe garantire alle amministrazioni competenti, in particolare all'AGEA per conto dello Stato, l'effettiva disponibilità del prelievo, superando così l'enorme ed attuale problema dell'elusione dell'obbligo da parte dei produttori. In sostanza, il disegno di legge, attraverso una serie di riforme strutturali e senza la pretesa di sanare il pregresso, mira ad impedire che si riformino le pendenze comunitarie dello Stato italiano ed a semplificare i problemi interpretativi ed applicativi degli operatori lattiero-caseari, attraverso una chiara indicazione dei rispettivi diritti ed obblighi e, appunto, la semplificazione degli adempimenti.

In ossequio alle disposizioni comunitarie, viene consentita la cessione di quote tra produttori di regioni diverse, tuttavia preceduta da una fase di riallineamento e determinazione delle quote latte sulla base delle produzioni effettive e secondo criteri uniformi a livello nazionale, pur nel rispetto dei poteri attribuiti alle regioni e fermi restando i quantitativi globali di latte spettanti in tali ambiti territoriali. È stato, inoltre, introdotto il meccanismo di affitto temporaneo di quote in corso di campagna, al fine di fornire agli operatori uno strumento di flessibilità che possa consentire variazioni bilanciate della produzione, legate a fattori contingenti, senza dover necessariamente sopportare il pagamento del prelievo per gli « eccessi ».

Il testo legislativo persegue l'obiettivo di riportare la posizione nazionale nell'alveo della piena compatibilità con i regolamenti comunitari di settore attraverso: l'introduzione dell'obbligo di versamento mensile del prelievo all'atto dello splafonamento; la progressiva eliminazione delle garanzie in luogo dei versamenti di prelievo; la definizione chiara degli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni e province autonome. Il disegno di legge si compone di 16 articoli, che passo adesso ad illustrare.

All'articolo 1 sono definiti chiaramente gli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni e province autonome. A queste ultime è riservata la gestione dell'intero procedimento amministrativo connesso al sistema delle quote latte; allo Stato, per il

tramite dell'AGEA, rimane il compito di determinare l'eccesso di produzione nazionale da assoggettare a prelievo definitivo al termine di ogni campagna. Sono, altresì, individuati i soggetti coinvolti nell'applicazione del regime delle quote latte, a disposizione dei quali è posto il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sono espressamente fatte salve le competenze ispettive dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di polizia. Si è preferita la dizione « forze di polizia », anziché quella inizialmente proposta di « polizia giudiziaria », perché, per esempio, quando le forze di polizia agiscono su incarico delle procure regionali della Corte dei conti, esse agiscono quale polizia amministrativa.

Il compito di dettare le disposizioni applicative è demandato ad apposito decreto del ministro delle politiche agricole e forestali. Potrebbero prospettarsi obiezioni in merito alla legittimità costituzionale di un tale strumento normativo, alla luce del Titolo V della Costituzione nel testo novellato e dei poteri delle regioni di dettare la disciplina applicativa in piena autonomia. Si ritiene, tuttavia, che le disposizioni demandate al decreto ministeriale siano tutte quelle che necessitano per l'uniforme applicazione del regime a livello nazionale, fermo restando il potere delle regioni di disciplinare con propri atti normativi ogni altro aspetto ritenuto rilevante a livello territoriale. Al riguardo, si osserva che l'uniformità di disciplina in ambito nazionale, oltreché essere auspicabile per ragioni di diritto « interno », rappresenta una necessità dello Stato per il rispetto degli obblighi comunitari, in conformità con il riparto di attribuzioni stabilite dall'articolo 117 della Carta costituzionale.

Il comma 7 prevede che eventuali ricorsi giurisdizionali debbano essere necessariamente preceduti da ricorsi amministrativi alla regione (o provincia autonoma competente), mentre i ricorsi all'AGEA saranno possibili soltanto nell'ipotesi di errore di calcolo. Il sistema proposto è finalizzato ad evitare che l'AGEA sia chiamata in giudizio, come è avvenuto finora (pendono oltre 50 mila ricorsi in sede giurisdizionale) su tutto il territorio nazionale, con gravissime difficoltà di difesa, anche per mancanza della documentazione, posseduta dalle regioni che provvedono a caricare i dati nel SIAN.

L'articolo 2 dispone l'unificazione delle quote A e B in una sola quota; ciò costituisce un oggettivo elemento di semplificazione ed elimina elementi di discriminazione che, alla luce dell'adeguamento alla regolamentazione comunitaria delle norme per la restituzione del prelievo in eccesso, non hanno più ragione di sussistere. Anche le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e province autonome ai sensi delle leggi n. 118 del 1999 e n. 79 del 2000 vengono accorpate nella « quota storica » di ciascun produttore. Rimane invece ferma la distinzione fra consegne di latte e vendite dirette. Nella prima fase di applicazione si vuole consentire ai produttori che non utilizzano tutta la quota (ma al di sopra del 70 per cento) di evitare la perdita della parte di quota non utilizzata, permettendo di utilizzare il migliore risultato tra la media delle ultime due campagne e l'ultima campagna. Non si tiene conto della quota in affitto temporaneo, che non costituisce utilizzo della quota stessa.

Sono escluse dalla riduzione della quota le aziende in zone di montagna; le riduzioni sono affidate alle regioni e province autonome, e devono essere eseguite entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna. I quantitativi ritirati ai produttori che non li utilizzano affluiscono alla riserva nazionale e sono quindi riattribuiti alle regioni dai cui produttori sono state ritirate, nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna. Eventuali quantitativi eccedenti tale misura vengono ripartiti tra le regioni fino alla concorrenza del quantitativo di quota B ridotto ai sensi della legge n. 46 del 1995, al netto delle assegnazioni regionali integrative, che risulti effettivamente prodotto. Eventuali ulteriori eccedenze residue confluiscono nella riserva nazionale, per essere riattribuite secondo le regole per esse previste all'articolo 3, comma 2.

La legge dispone che la riassegnazione delle quote da parte delle regioni avvenga a titolo oneroso, a favore delle aziende che ne facciano richiesta. I produttori richiedenti debbono essere in regola con il pagamento del prelievo supplementare dovuto per il primo periodo di applicazione della legge (resta impregiudicato l'assolvimento degli obblighi pregressi).

La legge stabilisce, quindi, le priorità per l'assegnazione (come detto, a titolo oneroso) delle quote, privilegiando in prima istanza i produttori titolari di quota B ridotta ai sensi della legge n. 46 del 1995, al netto delle assegnazioni regionali integrative, nei limiti del quantitativo che risulti effettivamente prodotto nell'ultima campagna. L'importo unitario per l'acquisto a titolo oneroso delle quote da parte dei produttori assegnatari è determinato con il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'articolo 1 e deve essere versato, dai produttori che acquistano quota, nello speciale conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA. Il successivo articolo 9, comma 2, determina l'utilizzazione delle somme così riscosse.

Infine, si stabilisce la disciplina dei quantitativi eventualmente non assegnati, i quali confluiscono nella riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti, secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 2, a valere dalla campagna successiva.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si rinvia al decreto di cui all'articolo 1, comma 6, per stabilire le modalità per la revoca della quota non utilizzata al di sopra del 70 per cento, per la revoca delle quote utilizzate al di sotto del 70 per cento già prevista dalla norma comunitaria, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota.

Allo scopo di favorire un progressivo spostamento territoriale delle quote non prodotte, diminuendo l'incidenza dell'esubero nelle zone maggiormente produttive, l'articolo prevede che le quote revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Di conseguenza, se in una regione i quantitativi in esubero risultano superiori ai quantitativi revocati, questi ultimi sono riattribuiti tutti alla regione stessa. I quantitativi eccedenti tale misura massima sono ripartiti tra tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media del quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre periodi. Per le regioni, pertanto, che producono meno delle quote assegnate, potranno esservi dei quantitativi eccedenti, che saranno ripartiti tra tutte le regioni.

Le riassegnazioni vengono effettuate entro il 15 febbraio, sulla base di criteri oggettivi che dovranno essere predeterminati dalle stesse regioni e province autonome. Il termine è perentorio, tenuto conto che il 1° aprile ha inizio la campagna di commercializzazione. I quantitativi non assegnati entro tale termine confluiscono nella riserva nazionale e sono nuovamente ripartiti dall'AGEA, con effetto dalla seconda campagna. In conseguenza delle variazioni che possono intervenire prima della fine della campagna, in applicazione delle disposizioni del presente disegno di legge, nel quantitativo iniziale di riferimento di inizio periodo di ciascun produttore si è stabilito che, ai fini del calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore, si tenga conto del quantitativo individuale di riferimento risultante a fine periodo.

Nell'ultimo comma dell'articolo si stabilisce che tutti i provvedimenti amministrativi (di revoca, di assegnazione, di riduzione) avranno efficacia a decorrere dalla prima campagna successiva a quella in cui il provvedimento stesso è stato comunicato.

Per quanto riguarda l'articolo 4, viene richiamata la norma comunitaria sul riconoscimento degli acquirenti, lasciando alla libera determinazione delle regioni la definizione delle forme di pubblicità degli acquirenti riconosciuti. È onere del produttore accertare che l'acquirente cui intende conferire il latte sia riconosciuto. La sanzione per conferimento ad acquirente non riconosciuto consiste nell'assoggettare interamente il latte conferito a prelievo supplementare, in tal modo precostituendo

anche un efficace deterrente contro il fenomeno del cosiddetto « latte in nero ».

Per quanto attiene la revoca del riconoscimento, la ditta acquirente a ciò soggetta è tenuta a notificare entro 15 giorni l'intervenuta revoca ai produttori propri conferenti. In caso di inadempimento, il latte ritirato dopo la decorrenza della revoca, e fino al termine della campagna di commercializzazione, è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico dell'acquirente revocato.

Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono latte ad un acquirente revocato, la legge stabilisce che la revoca abbia effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le regioni e province autonome sono tenute a portare a conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche di riconoscimento eventualmente eseguite. Sempre allo scopo di contrastare il fenomeno del cosiddetto « latte in nero », è prevista una sanzione per gli acquirenti che operino in assenza di riconoscimento, commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto e, comunque, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

L'articolo 5 introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, con lo scopo di rendere immediatamente disponibili allo stato gli importi da versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di esubero e disincentivare al tempo stesso la produzione eccedentaria. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni singola azienda, che è obiettivo della presente legge, nel successivo articolo 13 le regole suindicate sono soggette a meccanismi di deroga parziale per i primi tre periodi di applicazione del provvedimento.

Gli acquirenti devono trasmettere, alle regioni e province autonome che li hanno riconosciuti, i dati derivanti dalla tenuta del registro previsto dalla normativa comunitaria, che la legge richiama, entro il mese successivo a quello di riferimento; la comunicazione deve essere eseguita anche se l'acquirente non abbia ritirato latte. Gli acquirenti provvedono a trattenere il prelievo supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte che eccede la quota individuale assegnata. Il decreto ministeriale disciplinerà gli adempimenti contabili degli acquirenti e – in relazione ad un'esplicita richiesta in tal senso delle regioni in sede di commissione – forme di trasmissione telematica dei dati. Gli importi riscossi per il prelievo supplementare devono essere versati dagli acquirenti nel conto corrente speciale presso il tesoriere dell'AGEA, entro un termine di trenta giorni, comunicando alle regioni e province autonome gli estremi del versamento.

Le regioni provvedono alla verifica della corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti dagli acquirenti e dell'effettività del versamento; quindi, avvalendosi anche dell'anagrafe bovina, verificano la congruità del quantitativo di latte dichiarato con i capi posseduti e possono effettuare ogni verifica che ritengano opportuna, anche direttamente presso l'azienda, utilizzando anche la documentazione posseduta ad altri fini (per esempio, a fini di profilassi veterinaria).

Il produttore deve documentare la titolarità della quota; in mancanza, l'acquirente trattiene per intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme comunitarie. Scopo della disposizione è un'ulteriore azione di contrasto del fenomeno del cosiddetto « latte in nero », coordinata con quella relativa all'elenco dei trasportatori che gli acquirenti devono comunicare alla regioni anteriormente all'inizio della campagna. Anche le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate e la comunicazione deve precedere l'inizio dell'attività del trasportatore. Sono stabilite idonee sanzioni per eventuali violazioni e inadempimenti a tali disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, le dichiarazioni di fine periodo devono essere rese dagli acquirenti, in conformità della normativa comunitaria, sottoscritte dal legale rappresentante la ditta acquirente e

corredate dei modelli allegati L1, controfirmati dai singoli produttori conferenti che dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo. Le dichiarazioni e gli allegati devono essere trasmessi alle regioni e province autonome e all'AGEA nei termini indicati dal regolamento comunitario e vanno rese anche se non sia stato ritirato latte. In tal modo può essere verificata la rispondenza di quanto dichiarato alla fine del periodo rispetto ai registri mensili. Viene sanzionato il mancato rispetto dei termini e, qualora il quantitativo di cui alla dichiarazione di fine periodo risulti superiore alla somma dei quantitativi mensili quali risultano dal registro mensile, a carico dell'acquirente viene integralmente applicato il prelievo supplementare, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 dell'articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 7, al fine di consentire il controllo dell'eventuale superamento della quota anche in caso di pluralità o successione di acquirenti, è stabilito che il produttore che si trovi in tale fattispecie debba preventivamente presentare, alla regione o provincia autonoma di competenza, un'apposita dichiarazione contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende conferire il latte di sua produzione e la ripartizione della quota consegne tra di esse, per il periodo di interesse. La quota utilizzata da un produttore attraverso le consegne di latte non è disponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori. Al produttore che effettua consegne a più acquirenti in violazione della norma la quota viene ridotta di un quinto e tale quantitativo affluisce alla riserva nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 8, la norma regola gli obblighi di contabilizzazione dei produttori e degli acquirenti, richiamando la normativa comunitaria e sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento del produttore e il pagamento del prelievo supplementare, sempre a carico del produttore, per il quantitativo di latte non contabilizzato. Anche il produttore che dichiari un quantitativo non veritiero nel modello L1 è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare in misura pari alla differenza tra il latte dichiarato nel modello L1 e il quantitativo accertato, fermo restando, ovviamente, il pagamento del prelievo supplementare sul latte prodotto oltre la quota. I quantitativi revocati, anche in questo caso, affluiscono alla riserva nazionale.

L'obbligo di tenuta della contabilità prevista dalla normativa comunitaria, a disposizione per i controlli, è ovviamente disposto anche per il produttore di latte che effettua vendite dirette; il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 50 mila euro.

L'articolo 9 introduce una delle innovazioni fondamentali del provvedimento nel suo complesso, derivante dall'adozione della procedura di versamento mensile delle somme trattenute. Per evitare che in base a tale meccanismo sia sottratto alla disponibilità del settore un importo complessivamente molto superiore a quello effettivamente dovuto all'Unione europea a titolo di prelievo per l'esubero complessivo nazionale, per i primi due periodi di applicazione del provvedimento le disposizioni transitorie prevedono che, per le categorie di produttori che beneficiano delle priorità individuate, gli acquirenti versino mensilmente soltanto una percentuale del prelievo eventualmente dovuto, potendosi anche avvalere di garanzie per il residuo.

L'introduzione dei versamenti mensili previsti comporta l'applicazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001, di cui il presente articolo recepisce i criteri prioritari in base ai quali ripartire tra i produttori in esubero i prelievi trattenuti in eccesso, dettando precise modalità e termini vincolanti per la restituzione, al fine ultimo di ridurne al minimo il periodo di indisponibilità.

In coerenza con tali principi, l'AGEA è incaricata, al termine di ogni periodo o campagna lattiera, di provvedere alla contabilizzazione del latte consegnato e del

prelievo complessivamente versato dagli acquirenti, di eseguire il calcolo del prelievo complessivamente dovuto a livello nazionale a causa degli esuberi produttivi e di calcolare l'importo del prelievo eventualmente versato in eccesso.

Dall'importo del prelievo versato in eccesso si detrae il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale, che viene accantonato per eventuali restituzioni che derivino da sentenze o da ricorsi amministrativi e, in subordine, per essere destinato alle misure previste dall'articolo 8, lettera *a),* del regolamento (CE) n. 3950/92. Lo stesso importo, previa la decurtazione di cui si è detto, verrà ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo modalità conformi a quanto previsto dalla norma comunitaria, privilegiando prioritariamente i produttori nei confronti dei quali il prelievo applicato risulti riscosso indebitamente, o comunque non più dovuto, e i produttori titolari di aziende ubicate in zone di montagna.

In ipotesi di ulteriori disponibilità, al termine dell'operazione sopra descritta, le somme residue verranno ripartite tra i produttori, con esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota individuale di produzione di oltre il cento per cento; in particolare, beneficeranno in prima istanza della restituzione i produttori già titolari di quota B ridotta, poi i produttori che non abbiano superato di oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale e, infine, gli altri produttori titolari di quota, compresi i titolari di quota B ridotta per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

Quanto all'articolo 10, rispetto alla versione originaria del disegno di legge, è stata introdotta una norma sui trasportatori di latte che prescrive che il prodotto, durante il trasporto, sia accompagnato da una distinta (distinta latte) che dovrà essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e dall'acquirente, redatta secondo modalità che saranno precisate nell'ambito del decreto ministeriale previsto nell'articolo 1, comma 6.

L'articolo 11 prevede che dai produttori titolari di quota per la vendita diretta viene resa alla regione o provincia autonoma, nonché all'AGEA, la dichiarazione di commercializzazione prevista dalla normativa comunitaria. L'obbligo sussiste anche se non sono stati venduti latte o prodotti lattiero-caseari; l'eventuale inadempimento è assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa comunitaria. In ipotesi di dichiarazioni infedele, le regioni e province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno e resta fermo il pagamento del prelievo supplementare sul latte venduto in eccesso rispetto alla quota.

L'articolo 12 tende a favorire un progressivo riequilibrio, per ciascuna azienda, tra quota assegnata e produzione conseguita; ciò implica un trasferimento di quantitativi a favore delle zone in cui la quota risulta deficitaria rispetto alla produzione da quelle aree territoriali in cui, viceversa, tale rapporto è invertito. Per favorire tale obiettivo, viene soppresso il divieto, sussistente nella normativa in vigore, di trasferire i quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

Nell'articolo 13, come già accennato in relazione agli articoli 5 e 9, si prevede che l'obbligo del versamento integrale del prelievo trattenuto sia « temperato » dalle disposizioni transitorie; i versamenti mensili di cui all'articolo 5, infatti, saranno eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento, del 10 per cento nel secondo periodo, del 20 per cento per il terzo periodo di applicazione del provvedimento per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota B tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.

L'articolo 14 è preordinato alla corresponsabilizzazione delle regioni e province autonome in ipotesi di eventuali correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea,

in materia di quote latte, riconducibili a responsabilità di una regione o provincia autonoma.

Nell'articolo 15 si affronta il problema, insito nella legislazione nazionale attualmente vigente in materia di quote latte, dell'abnorme stratificazione di leggi e di decreti ministeriali. Con tale articolo si dà luogo ad un intervento di razionalizzazione e di semplificazione delle norme attualmente in vigore in questa materia.

Da ultimo, faccio riferimento all'articolo con il quale si potrebbe affrontare la questione relativa al pregresso. Al riguardo, nei mesi scorsi sono state formulate delle ipotesi, contenute nell'articolo 12 della prima bozza di provvedimento. In particolare, l'idea di partenza prevede che l'AGEA dovrebbe proporre ad ogni produttore, per ciascuna annualità compresa tra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo del 2001, di versare un importo a saldo per quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare. L'entità del suddetto importo, da calcolarsi in maniera direttamente proporzionale alle percentuali di superamento dei quantitativi individuali di riferimento, è determinato, in ogni caso, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento di quanto risulta già imputato a titolo di prelievo supplementare.

Esistono, però, delle limitazioni in ordine all'accesso a queste agevolazioni. In particolare, ne può beneficiare solo chi abbia effettuato, nell'ultimo periodo di commercializzazione antecedente all'entrata in vigore della precedente legge, consegne ad acquirenti riconosciuti e non abbia ceduto, a partire dal periodo 1995-1996, anche parzialmente, a titolo oneroso la propria quota, ed inoltre rinunci espressamente alla prosecuzione di qualsiasi contenzioso pendente in questa materia dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado.

I produttori che non eseguono entro i termini e le modalità definite nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 6, il versamento dovuto, decadono dalle agevolazioni previste dal comma 1; sono comunque esclusi dalle agevolazioni di cui al citato articolo i produttori che abbiano realizzato dal periodo 1995-1996 in poi una produzione media superiore al 150 per cento della propria quota. Questa è l'ipotesi sulla quale stiamo lavorando al fine di definire anche la questione relativa al pregresso.

In origine, avevamo lavorato su un'ipotesi che prevedeva la separazione della riforma dalla sanatoria del pregresso; però, sia le norme contenute nella legge finanziaria (estendibili alle multe in tema di quote latte), sia l'orientamento invalso nel mondo degli allevatori ci hanno indotto ad unificare questi due aspetti, in modo da predisporre un unico provvedimento che, peraltro, stiamo esaminando anche in prospettiva di una sua presentazione in sede di Unione europea. La norma su cui stiamo lavorando non è stata inserita per il momento nell'articolato proprio perché intendiamo, prima di presentarla in sede europea, esaminarla in maniera più dettagliata. Pertanto, non appena il testo dell'articolo sarà pronto, probabilmente la prossima settimana, lo aggiungeremo, con la relativa relazione, alla documentazione. Saremo in tal modo in condizione di iniziare il dibattito e, conseguentemente, di valutare le diverse posizioni esistenti su questa tematica; un confronto, tengo a precisare, che coinvolge non soltanto il Parlamento ma anche le associazioni dei produttori e le regioni.

Questo tema ha interessato nel corso del tempo diversi Governi che si sono succeduti ed ha toccato, per così dire, « la carne viva » dell'agricoltura italiana. Ritengo, pertanto, che ognuno debba essere in grado di esprimere in merito a questa riforma le proprie valutazioni, nonché di assumersi – è un richiamo rivolto a tutti i gruppi parlamentari – le proprie responsabilità. Si tratta di una riforma che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Governo nel suo complesso intendono portare avanti e che, per essere realizzata, richiede il concorso di tutti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per averci illustrato la bozza di proposta che il suo ministero è intenzionato a presentare. Anche alla luce delle sue ul-

time dichiarazioni, credo che l'organizzazione dei lavori debba tenere conto delle seguenti considerazioni.

Dal momento che il ministro ha manifestato l'intenzione di introdurre un articolo finale relativo alla sistemazione del pregresso, il seguito dell'audizione, con gli interventi dei colleghi, potrebbe svolgersi mercoledì prossimo. Quindi, se la prossima settimana il ministro fosse in grado di sottoporre alla Commissione anche l'ultimo articolo, potremmo svolgere un ampio dibattito e, alla luce delle risultanze dello stesso, ciascun gruppo parlamentare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, potrebbe predisporre un atto di indirizzo nei confronti del Governo. Un'accelerazione dei tempi, a mio parere, non sarebbe utile ai fini di una visione complessiva del problema.

Vorrei sapere dal ministro se potrebbe creare problemi una calendarizzazione della discussione in Commissione di eventuali atti di indirizzo sul tema in esame nella settimana successiva alla prossima.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Sì, perché è nostra intenzione presentare il provvedimento in pre-Consiglio dei ministri mercoledì prossimo e poi discuterlo nella riunione dello stesso Consiglio che si terrà il venerdì seguente. Faccio però presente che l'ultimo articolo verrà diffuso, al massimo, entro venerdì di questa settimana.

PRESIDENTE. Se trasmetterà alla Commissione una copia dell'articolo, provvederò a farla distribuire a tutti i colleghi.

A questo punto, se il seguito dell'audizione si svolgesse mercoledì mattina, non vi sarebbero i tempi tecnici per presentare e discutere eventuali atti di indirizzo.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Potrebbe tenersi martedì pomeriggio.

PRESIDENTE. Potremmo quindi ipotizzare che il seguito dell'audizione si svolga martedì prossimo, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Se i gruppi riterranno di presentare, nella mattinata di mercoledì, degli atti di indirizzo, questi potrebbero essere discussi, alla presenza del Governo, nella giornata di giovedì prossimo.

RICCARDO RICCIUTI. Intervengo per una richiesta di chiarimenti, presidente.

Il documento del 21 gennaio scorso risulta sottoscritto anche dai componenti della famosa commissione sul cosiddetto latte in nero. Poiché essa si riserva di trasmettere una nota integrativa, vorrei sapere se sia possibile avere contezza della relazione della commissione o della nota integrativa, non per farne oggetto di discussione in questa sede ma per capire meglio come si è andato formando il suo pensiero o quello di chi ha redatto il provvedimento normativo nella parte concernente specificatamente il cosiddetto latte in nero. In sostanza, vorrei conoscere le attività di tale commissione.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. In verità, il testo presentato tiene conto delle risultanze del lavoro della commissione che si occupa del problema del cosiddetto latte in nero, nel senso che è stato visionato ed approvato da tale commissione.

Come avete avuto modo di constatare, talune disposizioni del provvedimento sono finalizzate a contrastare il fenomeno in questione e scaturiscono dal lavoro svolto dalla commissione. Se vi interessa accedere agli atti di entrambe le commissioni (sia quella incaricata di predisporre il testo legislativo sia quella sul cosiddetto latte in nero), credo che, in linea di massima, non vi siano problemi a fornirveli.

LINO RAVA. Condivido l'organizzazione dei lavori che il presidente ha delineato per la prossima settimana, anche in considerazione della necessità di fornire una risposta ai problemi estremamente gravi che abbiamo di fronte (cosa che non abbiamo difficoltà a fare, essendo abituati ad assumerci le nostre responsabilità in maniera chiara e trasparente).

Mi associo, inoltre, alla richiesta dal collega Ricciuti circa la relazione della commissione sul cosiddetto latte in nero. Poiché il ministro ha affermato che i lavori di tale commissione si sono conclusi, o sono in via di conclusione, sarebbe opportuno che la Commissione acquisisse la relativa documentazione. Ciò sarebbe di estrema utilità anche ai fini di una valutazione del provvedimento di cui stiamo parlando.

GIOVANNI ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*. Preciso che la commissione di cui si parla non ha ancora concluso i propri lavori. Essa ha svolto un primo esame complessivo della situazione ed ha prodotto dei documenti; farò in modo che siano messi a vostra disposizione quelli che non sono ritenuti riservati. Anche se tale commissione non è tenuta al rispetto di un vero e proprio segreto istruttorio, infatti, essa ha comunque una propria capacità investigativa ed alcune azioni di controllo sul territorio sono già in corso. Contiamo quindi, in tempi anche abbastanza rapidi, di acquisire elementi di riscontro rispetto all'azione di contrasto del fenomeno.

La commissione, su mia richiesta, ha anche esaminato il provvedimento normativo ed ha fornito alcune valutazioni alla luce del lavoro già svolto. La nota integrativa cui faceva riferimento l'onorevole Ricciuti è un documento che riguarda fondamentalmente questo tipo di valutazioni. Provvederò comunque a fornirvi le parti concernenti le prime risultanze del lavoro della commissione che il presidente della stessa non ritenga in qualche modo riservate.

Vorrei aggiungere un ultimo elemento. La mia richiesta di organizzare i lavori entro tempi piuttosto ristretti non è dettata dall'intenzione di strozzare il dibattito o di non affrontare i problemi. Di fronte a questioni concrete e serie, dal punto di visto sia tecnico che politico, si possono fare tutti gli approfondimenti che si ritengano necessari, ma essi devono riguardare problematiche concrete. Non vorrei, invece, che un ulteriore ritardo derivasse soltanto da esigenze procedurali. Sono disponibile in qualsiasi momento ad approfondire, insieme a tutti i gruppi, i problemi posti ed anche, sulla base di effettive esigenze di chiarificazione, a prolungare l'attività di verifica, purché, lo ripeto, sussistano problemi seri. Stiamo dibattendo questo tema non da oggi, ma da circa undici mesi: credo che sia veramente giunto il momento di chiudere la questione.

Quindi, di fronte ad effettive esigenze di approfondimento e di verifica, non vi è alcuna intenzione di strozzare il dibattito e sarà garantita un'ampia possibilità di intervenire. Vogliamo però assicurazioni in merito al fatto che non vi saranno schermaglie di carattere procedurale. In proposito, chiedo alla Commissione di attuare le procedure più rapide possibili in modo da investire il Governo nella sua collegialità di un testo che sia stato sottoposto a tutte le opportune verifiche.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione abbia dimostrato la propria volontà di accelerare il più possibile i lavori sul tema in questione. Nel corso di questi dieci mesi il nostro ruolo è stato quello di semplici spettatori; adesso disponiamo dei documenti che ci consentiranno di affrontare concretamente le questioni poste.

Ringrazio il ministro per la sua presenza e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa il 3 marzo 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14STC0006140